



Comune di Lagnasco
Provincia di Cuneo

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 41 del 11/06/2014

Oggetto :

CONTRATTO DI LOCAZIONE CON TELECOM ITALIA S.P.A., AD USO NON ABITATIVO, PER IMPIANTI ED APPARATI DI DIFFUSIONE DEL SEGNALE RADIO MOBILE RELATIVI ALLE TELECOMUNICAZIONI, PRESSO IL SITO DI LAGNASCO CNT081. - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaquattordici** addì **undici** del mese di **giugno** alle ore **18** e minuti **30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SACCHETTO ANDREA	VICE SINDACO ASSESSORE	-	X
GALLESIO MARCO	ASSESSORE	X	
Totale		2	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor **PAROLA Dott. Corrado**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che il Comune di Lagnasco ha concesso a Telecom Italia Mobile S.p.A. la locazione di un terreno di circa mq. 70, censito a Catasto Terreni al foglio 8 mappale 196, per l'installazione di infrastrutture per l'esercizio della telefonia mobile e, precisamente, per la realizzazione di un traliccio metallico per l'installazione degli opportuni apparati di diffusione del segnale radio mobile e relative strutture per l'alloggiamento delle apparecchiature tecnologiche.

Rilevato, in particolare, che la suddetta locazione è stata disciplinata dall'apposito contratto, sottoscritto il 16.08.1999 - n. 1221 del repertorio comunale degli atti, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Mondovì in data 05.10.1999 al n. 2727 vol. III, in esecuzione a quanto determinato dal Consiglio comunale con precedenti deliberazioni n. 44 e n. 48 del 1999.

Evidenziati, tra gli elementi essenziali del predetto contratto, i seguenti:

- il valore del canone annuo, originariamente convenuto in € 3.098,74 (lire 6.000.000), con aggiornamento automatico, dall'inizio del secondo anno, in misura percentuale del 75% delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT;
- la durata di anni nove, rinnovabili tacitamente di sei in sei;
- la possibilità di condivisione del sito con altri operatori nel servizio di telefonia mobile.

Considerato che, in relazione al contratto di locazione di cui trattasi, il conduttore, con nota prot. n. 94255 del 12 febbraio 2014, nel comunicare la sottoscrizione di accordi per la condivisione dei siti con altri gestori del servizio di telefonia mobile, coerentemente alla disciplina dettata dal Codice delle telecomunicazioni elettroniche approvato con D.Lgs. 259/2003, al fine di ridurre l'impatto ambientale degli apparati trasmissivi attraverso la co-ubicazione degli impianti di diversi gestori, ha anticipato la volontà di rivedere il contratto di locazione, avvalendosi della società C.E.S.A.F. S.a.s., a tale scopo incaricata in via esclusiva.

Vista la nota prot. n. 1162 del 03 aprile 2014 della ditta C.E.S.A.F. S.a.s. inerente la rinegoziazione del contratto ed, in particolare, alle principali condizioni contrattuali proposte.

Rilevato che la nuova proposta, come sopra formulata, risulta confacente alle esigenze dell'Amministrazione comunale e coerente con la vigente disciplina in materia di telecomunicazioni elettroniche.

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di approvare le condizioni contrattuali proposte, in nome e per conto del gestore di telecomunicazioni TELECOM ITALIA S.p.A., dalla ditta C.E.S.A.F. S.a.s. con nota agli atti prot. n. 1162 del 03.04.2014, in relazione al contratto di locazione ad uso non abitativo dell'immobile sito in Lagnasco, catastalmente identificato al N.C.E.U. al foglio 8 mappale 276 (già C.T. foglio 8 mappale 196) per gli impianti ed

apparati trasmissivi del conduttore medesimo e di altri gestori del servizio di telecomunicazione, per i motivi espressi in premessa ed in continuità al precedente contratto rep. n. 1221 del 16.08.1999 ivi citato.

- 2) Di dare atto che le nuove proposte contrattuali formulate come sopra, risultano essenzialmente le seguenti:
 - canone annuo di locazione pari a € 3.890,00, ovvero con conferma di quello originariamente convenuto integrato delle indicizzazioni annuali via via operate;
 - aggiornamento automatico del valore del canone annuo, nella misura percentuale del 75% delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, a partire dal secondo anno di locazione;
 - durata contrattuale di anni nove più sei tacitamente rinnovabili;
 - facoltà, da parte del conduttore, di sublocare, anche parzialmente, gli spazi ad altro gestore del servizio di telecomunicazioni.

- 3) Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Servizio per quanto di rispettiva competenza, conferendo al Responsabile del Servizio tecnico-manutenitivo l'incarico per la sottoscrizione del contratto e per la conclusione del procedimento.

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, palesemente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.